

Legge regionale 26 novembre 1984, n.69

L.R. 5-6-1974, n. 32 - Istituzione Società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale FIDI TOSCANA S.p.A. per favorire l'accesso al credito e agevolare la consulenza tecnica alle minori imprese della Regione - Modifiche ed integrazioni

ARTICOLO 1

Il titolo della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 e' cosi' modificato:

"Istituzione di una societa' di diritto privato a prevalente partecipazione regionale "FIDI - TOSCANA SpA" per favorire l'accesso al credito e agevolare la consulenza tecnico - finanziaria alle minori imprese della Regione".

ARTICOLO 2

All'articolo 4, dopo i primi due commi, e' aggiunto il seguente:

"La Fidi Toscana presta altresì la propria consulenza tecnico - finanziaria per assistere le imprese di minori dimensioni operanti nei settori di interesse regionale ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dello Statuto, nella ricerca e nell'organizzazione di forme di finanziamento funzionali ai loro progetti di investimento, espansione, riconversione, ristrutturazione, ammodernamento, marketing, innovazione tecnologica".

ARTICOLO 3

Nel primo comma dell'articolo 5 sono soppresse le parole "e con i contributi di cui al successivo art. 7".

ARTICOLO 4

All'art. 7, dopo i primi due commi e' aggiunto il seguente:

"Per le prestazioni di consulenza tecnico - finanziaria l'impresa richiedente e' tenuta a versare alla societa' un contributo, che sara' destinato a coprire le spese di gestione. Il Consiglio di Amministrazione definisce, di norma annualmente, i criteri per la determinazione del contributo che dovranno ispirarsi al perseguimento dell'equilibrio economico nell'azione di consulenza tecnico - finanziaria prestata alle imprese".

Nel titolo dell'articolo 7 sono soppresse le parole "al fondo di garanzia".

ARTICOLO 5

All'articolo 10, secondo comma, nel sesto alinea sono sopresse le parole "al fondo di garanzia".

All'articolo 10, secondo comma, dopo l'ottavo alinea sono aggiunti:

- "- stabilire i criteri per determinare il contributo relativo alla consulenza tecnico - finanziaria;
- stabilire le modalita' di espletamento della funzione istruttoria relativa alla consulenza tecnico - finanziaria".

ARTICOLO 6

All'articolo 11 il quarto comma e' sostituito dal seguente:

"Alle sedute del Comitato Tecnico relative alle attribuzioni indicate nel primo comma del seguente articolo 12 partecipa il rappresentante dell'istituto di credito finanziatore. Alle sedute del Comitato Tecnico relative alle attribuzioni indicate nel settimo comma del seguente articolo 12 partecipa il Direttore Generale della FIDI - Toscana SpA o suo delegato".

ARTICOLO 7

All'articolo 12 e' aggiunto il seguente comma:

"Per la prestazione della consulenza tecnico - finanziaria il Comitato Tecnico esprime il proprio parere motivato sulla validita' dei progetti di investimento indicati all'articolo 4, terzo comma, sulla base della documentazione trasmessa dall'impresa richiedente e delle istruzioni impartite dal Consiglio di Amministrazione".

ARTICOLO 8

All'articolo 14 il primo comma e' sostituito dal seguente:

"La Fidi Toscana SpA, ai fini indicati all'articolo 12, quarto e settimo comma, e all'art. 13, primo comma, potra' deliberare lo svolgimento di consulenze tecniche ad opera di consulenti iscritti all'albo di cui all'articolo 13, secondo comma".